

REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE

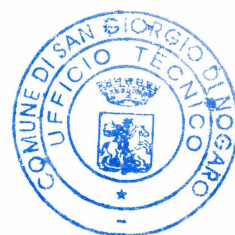
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

REGOLAMENTO COMUNALE

DI RACCOLTA

DEI RIFIUTI URBANI

E SPECIALI ASSIMILATI



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag. 6
ART. 2	FINALITA' DEL REGOLAMENTO	pag. 6
ART. 3	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	pag. 7
ART. 4	FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO	pag. 7
ART. 5	ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO	pag. 7
ART. 6	DEFINIZIONI	pag. 8
ART. 7	CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	pag. 9
ART. 8	RIFIUTI URBANI	pag. 9
ART. 9	RIFIUTI SPECIALI	pag. 9
ART. 10	RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI	pag. 10
ART. 11	RIFIUTI PERICOLOSI	pag. 10
ART. 12	ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI - PROCEDURE DI ACCERTAMENTO	pag. 10
ART. 13	ESCLUSIONI	pag. 11
ART. 14	ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	pag. 11
ART. 15	DIVIETO DI ABBANDONO	pag. 12
ART. 16	ISTITUZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	pag. 12

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI, DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI, DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO E DEGLI OBBLIGHI DI CONFERIMENTO

ART. 17	AREE IN CUI VIENE SVOLTO IL SERVIZIO E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE	pag. 14
ART. 18	PROCEDURA PER L'AGGIORNAMENTO E LA MODIFICA DELLE AREE DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO	pag. 14
ART. 19	COMPETENZE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	pag. 15
ART. 20	MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INTERNI NON INGOMBRANTI E SPECIALI ASSIMILATI	pag. 16

TITOLO III MISURE ATTE A GARANTIRE UNA DISTINTA GESTIONE DELLE DIVERSE FRAZIONI DI RIFIUTI ED A PROMUOVERE IL RECUPERO DEGLI STESSI

ART. 21	FINALITA' E MODALITA' OPERATIVE	pag. 17
---------	---------------------------------	---------

ART. 22 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	pag. 17
ART. 23 OBBLIGHI PER L'ESERCIZIO DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE	pag. 18
ART. 24 NORME INTEGRATIVE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI NEI CONTENITORI PREDISPOSTI PER IL SERVIZIO ORDINARIO	pag. 19
ART. 25 ATTIVITA' INFORMATIVA	pag. 19
ART. 26 MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI	pag. 19
ART. 27 MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INTERNI INGOMBRANTI	pag. 20
ART. 28 MODALITA' DI CONFERIMENTO BENI DUREVOLI	pag. 20
ART. 29 MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI UMIDI E SECCHI	pag. 21
ART. 30 MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DA POTATURA, SFALCIO DI GIARDINI E SIMILI	pag. 21
ART. 31 MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	pag. 22
ART. 32 RIFIUTI PROVENIENTI DA STRUTTURE SANITARIE ED ASSIMILATE	pag. 23
ART. 33 RIFIUTI DI OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI	pag. 24
ART. 34 RIFIUTI DI BENI IN POLIETILENE	pag. 24
ART. 35 MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DALLA DEPURAZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ORIGINE URBANA	pag. 25

TITOLO IV REGOLAMENTAZIONE DELL'USO E DELLA COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER I RIFIUTI

ART. 36 MODALITA' E FREQUENZA DELLE RACCOLTE	pag. 26
ART. 37 DIVIETI D'USO DEI CONTENITORI	pag. 28
ART. 38 NORME RELATIVE ALLA COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI ED ALLESTIMENTO DEI RELATIVI SITI	pag. 29
ART. 39 REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE ATTREZZATE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI	pag. 30

TITOLO V REGOLAMENTAZIONE DELLE FASI SUCCESSIVE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI

ART. 40 MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI	pag. 32
ART. 41 MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	pag. 32
ART. 42 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	pag. 32

TITOLO VI NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

ART. 43	AREE DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI	pag. 33
ART. 44	CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE AREE DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI	pag. 33
ART. 45	SERVIZI VARI DI PULIZIA	pag. 34
ART. 46	CESTINI STRADALI	pag. 34
ART. 47	PULIZIA DELLE AREE COMUNALI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI	pag. 34
ART. 48	PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E RACCOLTA RIFIUTI	pag. 35
ART. 49	PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI	pag. 35
ART. 50	PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI	pag. 35
ART. 51	PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI	pag. 36
ART. 52	PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI	pag. 36
ART. 53	PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	pag. 36
ART. 54	OBBLIGO DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVicate E GROSSE PRECIPITAZIONI	pag. 36
ART. 55	ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO	pag. 36
ART. 56	ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI	pag. 37
ART. 57	POZZETTI STRADALI	pag. 37
ART. 58	CAROGNE DI ANIMALI	pag. 37
ART. 59	RIFIUTI COSTITUITI DA SIRINGHE ABBANDONATE	pag. 37
ART. 60	RIFIUTI ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO	pag. 38
ART. 61	CONDUZIONE DEGLI ANIMALI	pag. 38
ART. 62	CAVE E CANTIERI EDILI	pag. 39
ART. 63	VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI	pag. 39

TITOLO VII GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

ART. 64	DEFINIZIONI	pag. 40
ART. 65	OBBLIGHI DEI PRODUTTORI E DEGLI UTILIZZATORI DEGLI IMBALLAGGI	pag. 41
ART. 66	RACCOLTA DIFFERENZIATA E OBBLIGHI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	pag. 43

TITOLO VIII SANZIONI

ART. 67	COMPETENZA E GIURISDIZIONE	pag. 44
ART. 68	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	pag. 44
ART. 69	ABBANDONO DI RIFIUTI	pag. 44
ART. 70	BONIFICA DEI SITI	pag. 45
ART. 71	VIOLAZIONI ALLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE DEL REGOLAMENTO	pag. 45

ALLEGATI

ALLEGATO 1:	RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI	pag. 47
ALLEGATO 2:	AREE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	pag. 48

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 22/1997, disciplina i seguenti aspetti:
 - a) la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità di effettuazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) l'adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, dei rifiuti da esumazione, estumulazione e sanitari;
 - e) l'ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima del recupero o smaltimento;
 - g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.
2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono coperti mediante l'istituzione della tariffa prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni. L'applicazione e la composizione della tariffa, di cui all'art. 16 del presente regolamento è disciplinata da apposito regolamento adottato dal Comune.

ARTICOLO 2 FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani quale attività di pubblico interesse al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

ARTICOLO 3

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il regolamento è formulato in accordo con le principali disposizioni normative nazionali e regionali:
 - Deliberazione del Comitato interministeriale 27 luglio 1984, recante disposizioni tecniche circa le modalità di effettuazione delle operazioni connesse con la gestione dei rifiuti;
 - Legge 29 ottobre 1987 n. 441, articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 14, comma 1, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti;
 - Legge 9 novembre 1988 n. 475, relativamente agli articoli 7, 9 e 9-quinquies recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali;
 - Decreto del Ministero dell'Ambiente 29 maggio 1991, relativo agli indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi;
 - Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, recante disposizioni in merito allo smaltimento dei rifiuti industriali e civili;
 - Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e succ., ad attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi;
 - Legge 24 aprile 1998, relativa all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea;
 - Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, art. 9, comma 3 recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
 - Decreto legislativo 15 agosto 2000. n. 267, quale testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
 - Decreto legislativo 215 luglio 2003, n. 254, recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
 - Leggi regionali 07 settembre 1987 n. 30, n. 34/1987 e succ., recanti norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti;
 - Regolamento Ce n. 1774/2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e della Delibera N. 2825 della Giunta Regionale Friuli – Venezia Giulia del 19.09.03 relativo alla sua applicazione.

ARTICOLO 4

FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui al decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 23 D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 5

ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO

1. In base al D.Lgs. n. 22/1997 e succ., l'organismo competente al controllo sullo smaltimento dei rifiuti è la Provincia. Rimangono in vigore le competenze della Polizia municipale disposte dalle norme legislative e dai regolamenti vigenti in materia.

ARTICOLO 6 DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento disciplina le seguenti attività di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati:
 - la raccolta;
 - il trasporto;
 - il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
 - il controllo di queste operazioni;
 - il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura.
2. In relazione alle attività disciplinate dal seguente regolamento, l'art. 6 decreto legislativo n. 22/1997 riporta le seguenti definizioni:
 - **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A al D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e succ., di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
 - **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
 - **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 - **raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
 - **smaltimento**: le operazioni previste nell'allegato B al D.Lgs. n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
 - **recupero**: le operazioni previste nell'allegato C al D.Lgs. n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
 - **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
 - **bonifica**: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
 - **compost da rifiuti**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto delle apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
 - **frazione secca del rifiuto**: la parte dei rifiuti e rifiuti da imballi costituita da elementi solidi quali carta, cartone, plastica, vetro, acciaio, alluminio, legno, tessuti, ecc.;
 - **frazione umida del rifiuto**: la frazione organica compostabile dei rifiuti urbani quali scarti di cucina, ristorazione, ortofrutta, sfalci e potature di giardinaggio;
 - **spazzamento**: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade;

- **raccolta a chiamata e/o programmata:** l'insieme delle operazioni di prelievo di specifiche tipologie di rifiuti eseguita periodicamente in luoghi pubblici e privati in cui sostano, per un lasso di tempo determinato, automezzi appositamente attrezzati;
- **aree comunali di raccolta dei rifiuti urbani:** piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata.

ARTICOLO 7 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini del presente regolamento, come disposto all'art. 7 del D.Lgs. n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti speciali e rifiuti pericolosi.

ARTICOLO 8 RIFIUTI URBANI

1. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs 22/1997;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, secondo le modalità indicate all'articolo 31, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

ARTICOLO 9 RIFIUTI SPECIALI

1. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti di attività agricole e agro - industriali;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- m) il combustibile derivato dai rifiuti (qualora non rivesta le caratteristiche qualitative individuate da norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale).

ARTICOLO 10

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Nelle more della pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 18, comma 2, punto d), ed 21 comma 2, lett. g) del D.Lgs. 22/1997 che fisserà i criteri per l'assimilazione quali - quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti oggetto del presente regolamento si intendono per rifiuti speciali assimilati agli urbani i rifiuti riportati in Allegato n. 1 al presente regolamento.
2. Eventuali integrazioni ed aggiornamenti all'elenco dei rifiuti assimilabili agli urbani riportati nell'Allegato n. 1 al presente regolamento, saranno adottate in occasione dell'emanazione dei criteri di assimilabilità di cui all'articolo 18, comma 2, punto d), e dell'art. 21 comma 2, lett. g) del D.Lgs. 22/1997 e succ.
3. I rifiuti costituiti dagli imballaggi terziari di cui all'art. 64, comma 1 lett. d) del presente regolamento devono essere consegnati, a cura del produttore, nel centro di raccolta a ciò destinato dal parte del produttore dell'imballo.

ARTICOLO 11

RIFIUTI PERICOLOSI

1. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui alla decisione 2000/532/CE.

ARTICOLO 12

ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI - PROCEDURE DI ACCERTAMENTO

1. L'Amministrazione comunale dispone l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti indicati nell'allegato n. 1 al presente regolamento. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava.
2. Le Imprese e gli Enti che per lo smaltimento dei propri rifiuti speciali assimilabili non si avvalgono del servizio pubblico e che provvedono a proprie spese ad effettuare tale operazione, sono ammesse al beneficio della riduzione indicata nel "Regolamento comunale che istituisce la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani" prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni. Per beneficiare di tale riduzione, le imprese e gli Enti sono tenuti a presentare all'Amministrazione comunale una copia della convenzione e/o contratto stipulato con lo smaltitore incaricato.

ARTICOLO 13 ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento i rifiuti di cui all'art. 8 del D.Lgs. 22/1997 gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:
 - a) i rifiuti radioattivi;
 - b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 - d) i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa;
 - e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 - f) i materiali esplosivi in disuso;
 - g) le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;
 - h) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto;
 - i) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo.
- Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava.

ARTICOLO 14 ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il sindaco può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'ambiente, al ministro della Sanità e al presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Le ordinanze di cui al comma 1, emesse ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 22/1997, indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su

parere degli organi tecnici o tecnico - sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate per più di due volte. Qualora ricorrano comprovate necessita, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente può adottare, sulla base di specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.

ARTICOLO 15

DIVIETO DI ABBANDONO

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51 del D.Lgs. n. 22/1997 e dell'art. 69 del presente regolamento, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

ARTICOLO 16

ISTITUZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. In attesa dell'entrata in vigore del sistema di tariffazione previsto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997, per i servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali assimilabili agli urbani di cui all'art. 9, comma 1 del presente regolamento è dovuto al Comune il pagamento della relativa tassa annuale di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'istituzione e la relativa applicazione della tassa è disposta dal vigente "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani".
3. Il sistema di tariffazione delle prestazioni di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 22/1997, è così articolato:
 - i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dal Comune mediante l'istituzione di una tariffa;

- la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale;
 - la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
 - la tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e territoriali;
 - la tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione del D.Lgs. n. 22/1997 e succ.:
 - la tariffa è determinata dal Comune, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio;
 - nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori. E altresì assicurata la gradualità degli adeguamenti derivanti dalla applicazione del presente decreto;
 - per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato,
 - l'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio;
 - sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
 - la riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata con l'obbligo del non riscosso per riscosso, tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
4. In via sperimentale l'Amministrazione comunale può attivare il sistema tariffario anche prima dell'entrata in vigore disposta ai sensi di legge.
5. E' fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI, DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI, DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO E DEGLI OBBLIGHI DI CONFERIMENTO

ARTICOLO 17

AREE IN CUI VIENE SVOLTO IL SERVIZIO E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Il servizio di raccolta è garantito su tutte le aree del territorio comunale indicate nell'allegato n. 2, che costituisce parte integrante del presente regolamento. I criteri per la delimitazione dell'area comunale oggetto della raccolta mirano a garantire la massima copertura del territorio.
2. Il servizio è garantito entro tutto il territorio comunale ed in tutti i nuclei abitati.
3. Sono compresi nell'area di espletamento del servizio tutti gli edifici posti entro la distanza di metri 500 dai perimetri delle aree sopra indicate e dai punti di conferimento isolati disposti all'esterno dei perimetri stessi di cui all'allegato n. 2.
4. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
5. Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico - sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino contenitore di raccolta.
6. E' vietato incendiare i rifiuti.
7. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata devono essere conservati separatamente e conferiti negli appositi contenitori a ciò destinati nell'area urbana.
8. Per gli scopi e le finalità del presente regolamento l'Amministrazione comunale individua delle aree attrezzate entro le quali vengono destinati i rifiuti urbani ingombranti e i rifiuti urbani differenziati, organizzate secondo quanto previsto dall'art. 39 del presente regolamento. L'ubicazione delle aree attrezzate è indicata nell'allegato n. 2.
9. Le norme relative al conferimento separato si applicano anche ai rifiuti che vengono prodotti all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta.

ARTICOLO 18

PROCEDURA PER L'AGGIORNAMENTO E LA MODIFICA DELLE AREE DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO

1. I perimetri rappresentati nell'allegato n. 2 vengono aggiornati e modificati solo in caso di ampliamento. L'estensione del perimetro di raccolta è stabilito con

apposito atto dell'Amministrazione comunale e le eventuali successive variazioni, apportabili unicamente per il miglioramento del servizio in essere, possono essere adottate con medesimi atti ordinari da parte del Comune.

ARTICOLO 19

COMPETENZE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, e ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 22/1997 relativo agli ambiti territoriali ottimali (ATO).
2. Il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente regolamento che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:
 - le disposizioni per assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 22/1997;
 - le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n. 22/1997. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.
3. E' inoltre di competenza del Comune l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 22/1997.
4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
5. Il Comune può istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

6. Il Comune è tenuto a fornire alla regione ed alla Provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.
7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrano nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, del D.Lgs. n. 22/1997 e succ., ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.
8. Il comune comunica annualmente secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70) le seguenti informazioni relative all'anno precedente:
 - le quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
 - i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
 - i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 49 del D.Lgs. n. 22/1998 e succ.;
 - i dati relativi alla raccolta differenziata (da utilizzarsi anche alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di raccolta stabiliti dal D.Lgs. n. 22/1997 e succ.).

ARTICOLO 20

MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INTERNI NON INGOMBRANTI E SPECIALI ASSIMILATI

1. I rifiuti urbani interni non ingombranti e quelli speciali assimilati, così come indicato all'articolo 8 e all'articolo 10 comma 1 del presente regolamento, devono essere conferiti, a cura del produttore, in appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
2. Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei contenitori appositamente predisposti. In caso del conferimento di quantitativi di rifiuti superiori alla capacità dei contenitori installati, il conferimento deve avvenire nei contenitori predisposti nelle aree limitrofe.

E' fatto divieto di abbandonare i rifiuti nei pressi dei contenitori stradali.
3. Il conferimento dei rifiuti urbani interni e degli speciali assimilati avviene a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
4. Il Gestore allo scopo di favorire, ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero - riciclaggio di materiale e/o energia, potrà definire modalità diverse di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani: tali modalità sono rese esecutive con provvedimento dell'organo competente.
5. Nei casi in cui il conferimento dei rifiuti, per quantità, peso o volume impedisca o renda difficoltoso l'asporto a mezzo del normale servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, verrà predisposto un accordo tra l'attività che produce i rifiuti assimilati agli urbani e il Gestore in maniera tale che vengano calibrate le modalità di raccolta in funzione delle quantità e della qualità dei rifiuti da gestire.

TITOLO III MISURE ATTE A GARANTIRE UNA DISTINTA GESTIONE DELLE DIVERSE FRAZIONI DI RIFIUTI ED A PROMUOVERE IL RECUPERO DEGLI STESSI

ARTICOLO 21 FINALITA' E MODALITA' OPERATIVE

1. Il Comune, d'intesa con il Gestore del servizio, promuove le forme di organizzazione e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'attivazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:
 - rispetto degli obblighi imposti dalla normativa vigente;
 - tutela dell'ambiente in funzione delle tecnologie di gestione utilizzate;
 - affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti ordinari;
 - opportunità di carattere economico – produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire recupero di energia e/o materiali riutilizzabili.
2. Le presenti norme si applicano ai rifiuti individuati dai codici 20 nell'allegato A al D.Lgs. n. 22/1997 e specificamente riguardano:
 - rifiuti urbani pericolosi;
 - residui suscettibili di recupero e riutilizzo quali vetro, carta, lattine di metallo, plastica, ecc.;
 - oli vegetali, frazioni compostabili saranno raccolti separatamente in contenitori appositi ed affidati a ditte specializzate o Enti autorizzati al trattamenti o recupero degli stessi.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai servizi di smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dai cicli produttivi di origine industriale ed artigianale, soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 22/1997 e succ.
4. Le aree entro le quali viene garantito il servizio di raccolta differenziata, unitamente alla collocazione degli specifici contenitori e delle aree attrezzate, sono evidenziate nell'allegato n. 2, redatto ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento.

ARTICOLO 22 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. L'Amministrazione comunale, in accordo con il Gestore del servizio, stabilisce nel presente regolamento le categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia: le modalità del relativo conferimento e le aree di intervento vengono determinate con gli atti ordinari dell'Amministrazione comunale, tenuto presente quanto previsto dall'articolo 49, comma 10, del D.Lgs. 22/1997.
2. L'Amministrazione comunale, in accordo con il Gestore del servizio, definisce le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata, favorendo quelle tecniche che permettono di incrementare le rese di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.

3. La raccolta differenziata può essere organizzata anche con convenzioni con Associazioni, Enti o Ditte private.
4. Nelle aree interessate dal servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata, delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero, riciclaggio. Pertanto, per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta di rifiuti urbani.
5. Il Gestore può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento, e di ridurre la quantità dei rifiuti da avviare a discarica.

ARTICOLO 23

OBBLIGHI PER L'ESERCIZIO DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE

1. La collocazione dei contenitori stradali da destinarsi alla raccolta differenziata è sottoposta ai vincoli ed obblighi previsti all'art. 38 del presente regolamento. Il limite di distanza massima dall'utenza è stabilito dal Comune in misura differenziata per ciascuna categoria di prodotti.
2. Il numero dei contenitori e la loro capacità volumetrica sono determinati in funzione della specifica frazione volumetrica da raccogliere sulla base delle specifiche necessità. Tali contenitori, che non possono essere spostati dalla loro collocazione originaria se non da parte del personale a ciò destinato, devono essere contrassegnati da un colore distintivo e/o da specifiche indicazioni per ciascuna frazione di rifiuto oggetto della raccolta.
3. Il Gestore del servizio di concerto con il Comune, comunicherà all'utenza le iniziative di raccolta differenziata autorizzate, indicando l'operatore, il periodo e le modalità di esecuzione del servizio.
4. Il Gestore del servizio di concerto con il Comune, comunicherà all'utenza con cadenza annuale le modalità di gestione del servizio di raccolta differenziata ed i risultati conseguiti in termini di materiali recuperati e degli obiettivi stabiliti per i prossimi esercizi.
5. E' vietato conferire rifiuti o categorie di rifiuti, ancorché recuperabili, a soggetti diversi o ad iniziative non previste dal presente regolamento. L'utenza è altresì obbligata a conferire nei contenitori predisposti per la raccolta differenziata i materiali specificati per ciascuna tipologia, con le limitazioni ed i divieti specificati all'art. 37.

ARTICOLO 24

NORME INTEGRATIVE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI NEI CONTENITORI PREDISPOSTI PER IL SERVIZIO ORDINARIO

1. Il Comune concorda con il Gestore le modalità di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, favorendo ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero/riciclaggio di materia e/o energia.
2. Nei casi per i quali le procedure di raccolta differenziata non siano attivate, l'utente deve conferire i propri rifiuti speciali assimilati agli urbani nei contenitori predisposti dal Gestore per i rifiuti urbani, con le avvertenze e i divieti di seguito specificati (aggiuntivi rispetto ai divieti generali indicati all'art. 37 del presente regolamento);
 - i materiali immessi nei cassonetti devono essere esclusivamente rifiuti assimilabili agli urbani, ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento, rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi;
 - i rifiuti assimilabili devono essere conferiti nei cassonetti stradali chiusi all'interno di sacchi in condizioni da evitare la dispersione del contenuto;
 - i quantitativi di rifiuti assimilabili conferibili nei cassonetti stradali non devono in nessun caso compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti solidi urbani di produzione domestica.

ARTICOLO 25

ATTIVITA' INFORMATIVA

1. Il Comune e il Gestore del servizio attiveranno di comune accordo le iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero di materiali e/o di energia. Il Gestore del servizio, pertanto, organizza campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni da raccogliere, l'ubicazione delle piattaforme e delle piazzole di raccolta, gli orari di apertura alle utenze, le modalità di conferimento, gli obiettivi e le esigenze dei cittadini.
2. Parimenti il Comune e il Gestore garantiscono all'utenza la diffusione dei dati relativi ai risultati conseguiti dalla raccolta, gli obiettivi raggiunti e gli obiettivi previsti per i prossimi esercizi.

ARTICOLO 26

MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi deve intendersi quale articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani. I rifiuti urbani pericolosi, individuati dalla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 e succ. e quelli identificati con il codice CER 20 asteriscato nell'allegato alla decisione 2000/532/CE provenienti da utenza domestica, sono oggetto di conferimento separato secondo le modalità di seguito indicate:

- a) Pile.
 - Le pile usate di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 28/07/2003 n. 194, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 9-quinquies del decreto legge 9/09/1987 n. 387 convertito dalla legge n. 475/1988, sono consegnate, ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto ministeriale n. 194/2003, ad un rivenditore convenzionato con il Gestore.
 - In alternativa tali rifiuti, con l'esclusione degli accumulatori al piombo esauriti, sono conferiti entro gli appositi cestini stradali, secondo il piano predisposto dal Gestore del servizio ed approvato dall'Amministrazione comunale.
 - b) Prodotti farmaceutici.
 - I farmaci scaduti o non più utilizzati, devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori stradali all'uopo predisposti.
 - c) Contenitori di prodotti tossici e/o infiammabili, quali vernici inchiostri adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi.
 - I contenitori vuoti devono essere conferiti esclusivamente nei contenitori a ciò dedicati presso le postazioni attrezzate e custodite appositamente nelle strutture territoriali del Comune.
 - d) Lampade e tubi fluorescenti:
 - secondo quanto stabilito con apposito provvedimento dell'amministrazione comunale.
2. E' fatto tassativo divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti ordinari od altri contenitori. I rifiuti oggetto del presente articolo sono, a cura del produttore, detenuti separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e l'ambiente.

ARTICOLO 27

MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INTERNI INGOMBRANTI

1. E' vietato conferire i rifiuti interni ingombranti nei cassonetti stradali, come è vietato il loro abbandono sui marciapiedi o sulle strade. Tali rifiuti devono essere conferiti, a cura del produttore, nell'apposita area attrezzata a ciò destinata dall'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 28

MODALITA' DI CONFERIMENTO BENI DUREVOLI

1. I beni durevoli per uso domestico così come individuati al comma 5, dell'articolo 44 del D.Lgs. 22/1997, sono costituiti da frigoriferi, surgelatori, congelatori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria. Ad esaurimento della loro durata operativa i beni durevoli devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente. In alternativa, tali rifiuti devono essere conferiti, a cura del detentore, alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani, o i centri di raccolta individuati in base agli accordi di programma tra i produttori di tali beni e soggetti che ne gestiscono la raccolta, il recupero e lo smaltimento.

2. In attesa della stipula degli accordi di programma di cui al precedente comma 1, rifiuti costituiti da beni durevoli devono essere consegnati al Gestore del servizio di raccolta comunale, secondo il piano predisposto dal Gestore del servizio ed approvato dall'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 29

MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI UMIDI E SECCHI

1. I materiali organici diversi da quelli indicati al successivo art. 30, che possono fermentare devono essere conferiti negli appositi contenitori situati in piazzole o aree appositamente individuate presso le mense, i centri di ristorazione, i mercati con sede fissa ed in genere presso le utenze collettive.
2. I contenitori devono disporre di chiusura tale da non permettere il rovistamento da parte degli animali e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e sono tali da non permettere lo scolo di liquidi
3. I contenitori devono essere lavati e disinfettati periodicamente con cadenza almeno settimanale.
4. Le modalità e i tempi per l'attuazione della raccolta differenziata della componente organica umida e secca, vengono definiti con provvedimento dell'amministrazione comunale.

ARTICOLO 30

MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DA POTATURA, SFALCIO DI GIARDINI E SIMILI

1. I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati che presentino i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani, devono essere smaltiti unicamente nei seguenti termini:
 - mediante conferimento nelle aree attrezzate al deposito dei rifiuti a ciò destinate dall'Amministrazione comunale;
 - "in proprio" mediante i composte distribuiti in comodato gratuito alle utenze domestiche, o acquistati direttamente dall'utente, per il compostaggio della sola frazione verde "erba da sfalcio";
 - mediante conferimento negli appositi cassonetti stradali aerati, compatibilmente con la capienza del cassonetto e di pezzatura adeguata.
2. Il conferimento presso le aree attrezzate (ecopiazzola comunale), è limitato alla giornata di LUNEDI' – GIOVEDI' e SABATO, dalle ore 10.00 alle ore 12,30 in alternativa, nei casi di estrema urgenza, nel rispetto degli orari concordati con gli Uffici comunali e con il Gestore del servizio.
3. L'utilizzo dei composte distribuiti in comodato gratuito dall'amministrazione comunale non dà diritto ad ottenere riduzioni degli oneri a carico dell'utenza relativamente al servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, se previsto nel

relativo Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ARTICOLO 31

MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. Lo smaltimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni è disciplinato del D.P.R. 285/90 e dal "Regolamento comunale di Polizia mortuaria".
2. I rifiuti ordinari prodotti all'interno del cimitero, di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 254/2003, sono di seguito individuati:
 - a) rifiuti da esumazione ed estumulazione: i rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione quali:
 - assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).
 - b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:
 - materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
 - altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni di cui alla lettera a), devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni».
4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi entro appositi imballaggi a perdere flessibili.
5. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità al presente Regolamento.
6. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 5) del D.P.R. n. 254/2003.

- 7 Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numeri 1) e 3) del D.P.R. n. 254/2003., tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
- 8 I rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali individuati alla lettera b), costituiti dai materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo n. 22/1997, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti costituiti dagli oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
9. Lo smaltimento delle tipologie di rifiuti cimiteriali non espressamente regolate nei commi precedenti, deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 254/2003.

ARTICOLO 32

RIFIUTI PROVENIENTI DA STRUTTURE SANITARIE ED ASSIMILATE

1. In accordo con le previsioni del D.Lgs. n. 22/1997 e succ., del D.P.R. n. 254/2003 e al fine della protezione dal contagio da HIV di cui al D.M. 28/09/1990, sono considerati rifiuti ospedalieri le seguenti tipologie di rifiuti:
 - a) i rifiuti elencati a titolo esemplificativo, negli allegati I e II del D.P.R. n. 254/2003, che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e succ., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;
 - b) i rifiuti speciali prodotti al di fuori delle strutture sanitarie che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo: i rifiuti speciali, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 254/2003 quali ad esempio quelli prodotti presso laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque, o di cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti estetici e similari. Sono esclusi gli assorbenti igienici.
2. Ai fini del presente regolamento lo smaltimento i rifiuti sanitari non assimilati ai rifiuti urbani deve avvenire, a carico del produttore nel rispetto delle indicazioni del D.P.R. 254/2003 e tramite operatori specializzati, presso impianti di incenerimento autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 22/1997 e succ.
3. I rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani cui al comma 1, lett. g) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003, diversi da quelli pericolosi, sono i seguenti:
 - a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da

- pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
 - d) la spazzatura;
 - e) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - g) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - h) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi comma 1, lett. m) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.

ARTICOLO 33

RIFIUTI DI OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI

1. E' istituito il Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, al quale è attribuita la personalità giuridica di diritto privato.
2. Chiunque, in ragione della propria attività, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del Consorzio.
3. Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al Consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti, è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.
4. L'Amministrazione comunale, secondo quanto stabilito all'art. 36 del presente regolamento, istituisce un servizio di raccolta degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti al servizio delle sole utenze domestiche.

ARTICOLO 34

RIFIUTI DI BENI IN POLIETILENE

1. Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene destinati allo smaltimento è istituito il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 35, comma 1, lettere a, b), c) e d) del D.Lgs. n. 22/1997 e succ. i beni di cui all'art. 44 e i rifiuti di cui agli artt. 45 e 46 dello stesso D.Lgs. n. 22/1997 e succ.

2. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, non ha scopo di lucro ed è retto da uno Statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.
3. A decorrere dalla data di scadenza del termine di novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello Statuto di cui all'art. 48 comma 8 del D.Lgs. n. 22/1997 e succ., chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal consorzio.

ARTICOLO 35

MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DALLA DEPURAZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ORIGINE URBANA

1. I residui derivanti dalle attività di gestione dei rifiuti e dall'attività di depurazione delle acque di scarico urbane sono smaltiti a cura del Gestore del servizio.
2. Lo smaltimento di tali rifiuti deve avvenire con ditte regolarmente autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 22/1997 e succ., utilizzando mezzi atti al trasporto di materiali polverulenti e tali da impedirne la dispersione nell'atmosfera.
3. Le acque di percolazione delle discariche controllate e quelle residue dal lavaggio delle macchine e delle attrezzature utilizzate in tutte le fasi dello smaltimento devono essere avviate ad impianti regolarmente autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 22/1997 e succ. In alternativa tali reflui possono essere convogliati in fognatura nel rispetto del D.Lgs. 152/99 ed in seguito ad apposita autorizzazione espressa dal Gestore del servizio di depurazione.
4. I residui derivanti dalla depurazione delle acque di scarico urbane costituiti dal residuo solido raccolto nelle griglie degli impianti, costituiti da residui vegetali con presenza di impurità quali materiali plastici, carta ecc. purché privi di sostanze pericolose, possono essere assimilati ai rifiuti urbani. A tal fine ne viene disposta l'assimilazione anche nell'allegato A al presente regolamento.

**ARTICOLO 36
MODALITA' E FREQUENZA DELLE RACCOLTE**

1. Le modalità di effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, prestato entro il perimetro stabilito in base all'art. 17 del presente regolamento, sono effettuati in orari concordati con il Gestore del servizio e con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti allo smaltimento.
2. L'organizzazione del servizio, espletato nel territorio comunale tramite il Gestore del servizio, ha la struttura e dotazione che sufficiente a garantire nelle condizioni attuali la copertura dei seguenti servizi:
 - a) **Raccolta di rifiuti urbani ed assimilati:**

cassonetti stradali da lt. 1.100 o lt. 2.400 in quantità pari alle necessità dell'utenza;
cadenza della raccolta programmata: (es. bisettimanale o trisettimanale a seconda delle aree del territorio comunale – bisettimanale nel capoluogo e trisettimanale nelle frazioni – e comunque in base alle necessità dell'utenza;
 - b) **Raccolta differenzia con contenitori stradali:**

VETRO: in quantità pari alle necessità dell'utenza;
cadenza della raccolta programmata: quindicinale;

PLASTICA, ALLUMINIO: in quantità pari alle necessità dell'utenza;
cadenza della raccolta programmata: bisettimanale.
 - c) **Raccolta a domicilio "Porta a Porta":**

CARTA E CARTONE: in aree ad alta densità abitativa, presso le utenze domestiche;
cadenza della raccolta programmata: settimanale.
 - d) **Raccolte effettuata presso l'area attrezzata (ecopiazzola comunale) di dell'Istria, con riferimento diretto da parte dei cittadini negli orari di apertura lunedì – giovedì e sabato dalle ore 10.00 alle 12.30:**

RIFIUTI INGOMBRANTI:
n. 1 container da mc. 28;
cadenza della raccolta: a chiamata;

BENI DUREVOLI (elettrodomestici dimessi da utenze private):
n. 1 container da mc. 28;
cadenza della raccolta: a chiamata;

ROTTAMI FERROSI:

n. 1 container da mc. 28;
cadenza della raccolta: a chiamata;

CARTA:

n. 2 container da mc. 7;
cadenza della raccolta: a chiamata;

SFALCI E RAMAGLIE:

n. 1 container da mc. 28;
cadenza della raccolta: a chiamata;

LEGNAME TRATTATO:

n. 1 container da mc. 40;
cadenza della raccolta: a chiamata;

ROTTAME DI VETRO:

n. 1 "navetta" da mc. 6;
cadenza della raccolta: a chiamata;

OLI ALIMENTARI:

n. 3 fusti da lt. 50;
cadenza della raccolta: a chiamata;

SPAZZAMENTO STRADALE:

n.1 container da mc. 12;
cadenza della raccolta a chiamata;

e) Altre raccolte

ROTTAME DI VETRO – DENOMINATA "VETRO BAR":

Direttamente presso le attività commerciali in aree ad alta densità abitativa, effettuata con contenitori in vetroresina o polietilene ad alta densità.
cadenza della raccolta programmata: settimanale;

f) Rifiuti urbani pericolosi:

MEDICINALI SCADUTI:

contenitori stradali in metallo e vetroresina collocati nelle vicinanze delle farmacie;
cadenza della raccolta programmata: settimanale;

PILE ESAURITE:

contenitori collocati presso i rivenditori convenzionati con il Gestore.
Contenitori stradali in metallo o vetroresina collocati nelle aree prive di rivenditori;
cadenza della raccolta programmata: trimestrale;

3. Particolari forme di organizzazione vengono predisposte nelle seguenti occasioni:
 - festività infrasettimanali;
 - manifestazioni domenicali e/o infrasettimanali.
4. Eventuali modifiche rispetto a quanto indicato ai punti precedenti, adottate in virtù del miglioramento del servizio, quali l'attivazione anche in via sperimentale di servizi di raccolta diversi da quelli sopra elencati, variazioni alle cadenze di raccolta ed al numero e tipologie dei cassonetti dedicati alle raccolte, sono stabilite dall'Amministrazione comunale con provvedimento dell'organo competente.

ARTICOLO 37

DIVIETI D'USO DEI CONTENITORI

1. Nei cassonetti stradali non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilati:
 - i rifiuti urbani interni ingombranti;
 - i rifiuti pericolosi;
 - i rifiuti speciali non assimilabili;
 - sostanze allo stato liquido;
 - materiali in fase di combustione;
 - rifiuti speciali inerti;
 - rifiuti che possano recare danno al personale adibito alla raccolta (es. oggetti taglienti, ecc.);
 - materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto ed agli impianti di destinazione (es. metalli, ecc.).
2. E' vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o dagli atti ordinari di attuazione.
3. I rifiuti non possono essere inseriti sciolti nei contenitori, ma devono essere raccolti in sacchetti o simili per impedirne la dispersione. Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve essere ben chiuso. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso, il loro conferimento deve avvenire nel contenitore più vicino.
4. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.
5. E' vietato agli utenti del servizio sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare e danneggiare in alcun modo i cassonetti. Inoltre, non è consentito, tranne quando espressamente autorizzato dall'Amministrazione comunale, eseguire scritte sui cassonetti o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni.

ARTICOLO 38

NORME RELATIVE ALLA COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI ED ALLESTIMENTO DEI RELATIVI SITI

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura dell'Amministrazione comunale. La collocazione dei suddetti contenitori deve avvenire in area pubblica a una distanza non superiore a metri 500 dalle utenze servite, secondo il piano predisposto ed approvato dall'Amministrazione comunale.
2. Nelle zone dove la struttura urbanistica renda impossibile la collocazione dei contenitori in area pubblica e nel caso di particolari servizi di raccolta disposti a favore delle attività produttive di rifiuti sia urbani sia assimilabili, qualora sia disagiata l'utilizzo dei contenitori collocati in area pubblica, i contenitori utilizzati devono essere comunque di proprietà del Gestore del servizio.
3. I contenitori dei rifiuti urbani, qualora non sia possibile collocarli entro apposite piazzole opportunamente realizzate ai fini della funzionalità e delle esigenze di igiene, sono collocati entro aree delimitate da apposita segnaletica orizzontale e verticale (strisce gialle e segnale di divieto di sosta) prevista dalla normativa vigente e predisposta dall'Amministrazione comunale. Sempre a cura del Comune devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti quando necessarie.
4. E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare al Comune motivata richiesta in tal senso.
5. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
6. I contenitori devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico - sanitaria. La frequenza dei lavaggi è di norma almeno 12 volte all'anno, con una distribuzione più frequente nei mesi estivi.
7. La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.
8. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del Gestore gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica. In corrispondenza delle aree gialle che delimitano la collocazione dei cassonetti, è vietato depositare oggetti, parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti.
9. La localizzazione dei contenitori è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione ed espletamento del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati. In particolare, per quanto riguarda il Codice della Strada, sono rispettati i seguenti divieti di collocazione:
 - entro una distanza di 5 metri da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici;

- entro la distanza di visibilità (minimo di circa 2 m.) tenendo conto del senso di marcia presso i passi carrabili pubblici e privati;
 - nelle aree di ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi dei portatori di handicap e fermata dei mezzi pubblici di trasporto.
10. Nel rispetto delle norme igienico - sanitarie, ma semprechè le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza superiore a 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, e ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti.
 11. In relazione alle prescrizioni di sicurezza dettate dalle norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti, sono rispettati i seguenti divieti di collocazione:
 - distanza di 14 m. dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile;
 - distanza opportuna dalla cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle centraline telefoniche.
 12. Sono da rispettare le particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale od ambientale quali zone archeologiche, monumenti, musei o palazzi storici.
 13. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi e i contenimenti per i cassonetti dei rifiuti solidi urbani, sulla base degli standard proposti dal Gestore in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire. A cura dei progettisti delle opere di cui sopra, dovrà essere acquisito il parere del Gestore, la cui esistenza agli atti risulterà obbligatoria per l'approvazione dei relativi progetti.

ARTICOLO 39

REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE ATTREZZATE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

1. L'accesso alle aree comunali di raccolta dei rifiuti urbani, individuate nell'allegato n. 2 redatto ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento, ai fini del conferimento dei rifiuti urbani e speciali ad essi assimilati, è consentito nel rispetto degli orari, delle modalità stabilite e compatibilmente con le potenzialità quali - quantitative delle suddette aree, unicamente ai seguenti soggetti:
 - mezzi e personale dei servizi tecnologico – manutentori del Comune e/o delle ditte titolari degli appalti per la manutenzione dei parchi e dei giardini pubblici e/o di alberature stradali, limitatamente agli scarti e residui di sfalcio e potatura;
 - utenti o sede nel comune di San Giorgio di Nogaro per il conferimento esclusivamente di rifiuti di cui all'elenco dell'art. 36, comma 2, lett. d) del presente regolamento: è vietata la cernita manuale dei rifiuti o qualsiasi operazione sugli stessi.

2. E' facoltà del personale posto a presidio delle suddette aree di richiedere l'esibizione di un documento di riconoscimento agli utenti ed eventualmente inibire l'accesso a coloro che non rientrano nelle prescrizioni di cui al comma 1.
3. Presso le aree attrezzate alla raccolta dei rifiuti urbani viene effettuata unicamente attività di raccolta e deposito dei rifiuti. Entro tale area non viene effettuata alcuna operazione di selezione o recupero dei materiali depositati dai cittadini.
4. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, provvedere all'affidamento in gestione a terzi dei servizi di custodia delle aree attrezzate.

TITOLO V REGOLAMENTAZIONE DELLE FASI SUCCESSIVE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI

ARTICOLO 40 MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI

1. Il Comune, tramite il Gestore, provvede alla pesata dei rifiuti urbani prima di avviarli al recupero o allo smaltimento.
2. Le pesate vengono effettuate sulla pesa del CSR Bassa Friulana S.p.A. di San Giorgio di Nogaro (UD) da ogni automezzo.

ARTICOLO 41 MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. Il trasporto dei rifiuti solidi urbani e degli altri tipi di rifiuto, durante l'operazione di raccolta e di trasferimento all'impianto di smaltimento, deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984.
2. Gli automezzi utilizzati da imprese regolarmente iscritte all'Albo gestori devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico - sanitarie.
3. I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni (ammesse dall'ordinamento giuridico e concesse secondo la normativa vigente) per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).

ARTICOLO 42 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

1. La destinazione dei rifiuti oggetto della raccolta disciplinata dal presente regolamento è definita dall'Amministrazione comunale che può avvalersi di impianti propri o di terzi, debitamente autorizzati dalla competente autorità nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, e delle finalità previste dall'art. 5 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare convenienza al trasporto al più vicino centro di smaltimento, in relazione soprattutto alla distanza da quest'ultimo, il servizio di raccolta propone all'Amministrazione comunale l'utilizzo di uno o più siti, pubblici o privati, nei quali effettuare attività di trasferimento del rifiuto su mezzi di dimensioni maggiori, tenendo ferme tutte le altre precauzioni necessarie a non produrre cattivi odori o rumore nell'attività.

TITOLO VI NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

ARTICOLO 43

AREE DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono:
 - i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.
2. Le attività ordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni sono effettuate secondo i servizi già descritti nel presente regolamento: le aree di espletamento di tali servizi sono individuate all'art. 44 al presente regolamento.

ARTICOLO 44

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE AREE DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

1. I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, diserbo stradale, lavaggio, pulitura delle caditoie e svuotamento dei cestini, vengono definiti così da comprendere:
 - le strade e le piazze, compresi i portici, i marciapiedi, le aiuole sparti traffico, le tazze delle alberature stradali classificate come comunali ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992;
 - i tratti urbanizzati delle strade statali e provinciali;
 - le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata, dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
 - i viali dei cimiteri limitatamente ai residui di fiori, addobbi, corone funebri e simili;
 - le aree archeologiche e monumentali di pertinenza comunale comprese le scalinate;
 - le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all'interno delle ville e dei giardini comunali;
 - le aree coperte e/o recintate appositamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse;
 - le aree attrezzate per la sosta dei nomadi.
2. Il servizio di bonifica delle discariche abusive è esteso a tutte le aree pubbliche comprese all'interno del perimetro del territorio comunali, con modalità da definire singolarmente a seconda delle necessità, in conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 3, del D.Lgs n. 22/1997 e succ.

ARTICOLO 45

SERVIZI VARI DI PULIZIA

1. Nell'ambito della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e degli speciali ad essi assimilati effettuati dall'Amministrazione comunale, in accordo con il Gestore, sono compresi i seguenti servizi:
 - a) spazzamento e lavaggio stradale con frequenza bisettimanale nel capoluogo e frequenza mensile nelle frazioni;
 - b) svuotamento e pulizia dei cestini;
 - c) pulizia delle caditoie;
 - d) diserbamento periodico delle aree di circolazione, dei cigli delle strade, delle aiuole o delle aree pubbliche, nonché l'asportazione di qualsiasi rifiuti dalle stesse;
 - e) pulizia, lavatura, disinfezione e deodorazione degli orinatoi pubblici;
 - f) pulizia periodica esterna delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo di base), pareti laterali ad altezza d'uomo delle gallerie di pubblico transito;
 - g) pulizia delle spiagge libere comunali e delle aree golenali;
 - h) pulizia su chiamata (da parte dell'Amministrazione comunale, dei suoi organi o dei Corpi di Polizia) della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte dei veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente e per le strade comprese entro il perimetro di spazzamento;
 - i) pulizia e lavaggio dei portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, strade e scalinate;
 - l) altri servizi affidati dal Gestore con atto del Sindaco per motivi di sicurezza o igiene.

ARTICOLO 46

CESTINI STRADALI

1. Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, l'Amministrazione comunale provvede alla installazione e manutenzione dei cestini stradali per carta e prodotti similari.
2. I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori con frequenza almeno settimanale nel capoluogo ed almeno bisettimanale delle frazioni.
3. E' vietato conferire nei cestini stradali, o in prossimità di essi, i rifiuti urbani domestici, quelli ingombranti e pericolosi.

ARTICOLO 47

PULIZIA DELLE AREE COMUNALI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

1. Le aree attrezzate alla raccolta dei rifiuti urbani ed i relativi contenitori utilizzati, devono essere tenute pulite e libere da rifiuti a cura dei rispettivi conduttori.

ARTICOLO 48
PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E RACCOLTA RIFIUTI

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

ARTICOLO 49
PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. I terreni, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e liberi da rifiuti, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo e altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.
2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario o chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato con ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.
3. I proprietari dei terreni abbandonati, non edificati o non coltivati che si trovano nelle zone urbanizzate o perimetrali a edifici abbandonati, devono provvedere a un costante e periodico sfalcio dell'erba e taglio delle piante infestanti che vi crescono, asportando le relative ramaglie, preservando piante e flora caratteristica del luogo.

ARTICOLO 50
PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi sacchi e conferirli in contenitori o in attrezzature particolari allestite dall'Amministrazione comunale nei punti stabiliti.
2. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti, devono concordare con l'Amministrazione comunale le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

ARTICOLO 51
PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico dei pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

ARTICOLO 52
PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo quanto concordato con l'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 53
PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Comune, con un preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui promotore sia la Civica Amministrazione.

ARTICOLO 54
OBBLIGO DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATE E GROSSE PRECIPITAZIONI

1. In caso di nevicate è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati. Tale obbligo è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

ARTICOLO 55
ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini lungo le strade pubbliche o aperte al pubblico.

ARTICOLO 56
ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dall'Amministrazione comunale, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

ARTICOLO 57
POZZETTI STRADALI

1. L'Amministrazione comunale provvede a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso. E' assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere negli stessi.

ARTICOLO 58
CAROGNE DI ANIMALI

1. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall'A.S.S. o indicate nel "Regolamento comunale di Igiene e Sanità", tenuto conto delle previsioni del regolamento Ce n. 1774/2002 e della Delibera N. 2825 della Giunta Regionale Friuli – Venezia Giulia del 19.09.03.

ARTICOLO 59
RIFIUTI COSTITUITI DA SIRINGHE ABBANDONATE

1. I rifiuti pericolosi per rischio infettivo, costituiti da siringhe ed altri oggetti taglienti a rischio che sono rinvenuti entro aree pubbliche, devono essere avviati, a cura del Comune presso idonei impianti di incenerimento.
2. Per evitare inconvenienti agli operatori, è opportuno raccogliere gli aghi e gli altri rifiuti taglienti in appositi contenitori con le modalità previste dal D.M. 28 settembre 1990 sulla prevenzione da HIV. In particolare gli aghi, le lame di bisturi e gli altri strumenti acuminati o taglienti monouso non debbono essere rimossi dalle siringhe o da altri supporti né in alcun modo manipolati o rincappucciati, ma riposti, per l'eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura. Pertanto ai fini del confezionamento e trasporto i contenitori di rifiuti sanitari, soprattutto quelli per i rifiuti pericolosi, devono resistere agli urti,

avere la chiusura a tenuta dei liquidi, resistere ai liquidi contenuti, essere forniti di un sacco interno e resistere all'impilaggio.

ARTICOLO 60

RIFIUTI ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO

1. Ai fini della tutela e della salvaguardia dell'ambiente, i rifiuti rinvenuti abbandonati sul suolo pubblico che per la loro natura possono determinare danni all'ambiente circostante, quali gli accumulatori al piombo, devono essere rimossi e destinati al deposito appositamente attrezzato in attesa del loro conferimento a soggetti debitamente autorizzati. La messa in riserva deve avvenire entro locali, di uso esclusivo del personale del Comune, ai sensi della normativa che disciplina la gestione dei rifiuti. Sui rifiuti rinvenuti non è consentito intervenire in alcun modo se non provvedendo a confezionarli in maniera tale che non vi sia rilascio di alcuna sostanza nell'ambiente circostante.
2. Le operazioni di rimozione e le successive fasi di deposito di tali rifiuti, effettuate dal personale a ciò delegato da parte dell'Amministrazione comunale e/o del Gestore, devono avvenire nel rispetto di tutte le misure di prevenzione primaria e secondaria per l'abolizione di ogni rischio per la salute dell'uomo sia nell'ambiente di lavoro che nell'ambiente di vita.
3. Lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul suolo pubblico sono smaltiti ricorrendo agli operatori in possesso dei requisiti di legge, o tramite i Consorzi obbligatori istituiti.

ARTICOLO 61

CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico.
2. Essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure di animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.
3. Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore e depositati unicamente nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

ARTICOLO 62

CAVE E CANTIERI EDILI

1. Il conferimento dei materiali inerti provenienti da cave, demolizioni o costruzioni deve avvenire presso discariche di 2° categoria - tipo A. Gli stessi non possono pertanto essere conferiti nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani.

2. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).
3. Le imprese edili operanti nei cantieri in esercizio sono tenute a provvedere autonomamente allo smaltimento dei rifiuti derivanti dall'attività svolta. A tal fine, i soggetti che intendono avviare la costruzione di nuovi edifici o eventuali ristrutturazioni, all'atto della comunicazione di fine lavori all'ufficio tecnico, devono allegare copia di idonea documentazione tesa ad attestare il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti. Tale documentazione può essere sostituita da dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 nella quale si attesti il riutilizzo degli inerti nell'ambito dello stesso cantiere.

ARTICOLO 63 **VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI**

1. I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti ai centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione.
2. La rimozione dei veicoli o rimorchi abbandonati rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, devono essere conferiti ai centri di raccolta a cura degli organi di Polizia stradale nelle modalità previste dal D.M. 22/10/1999, n. 460.

TITOLO VII GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

ARTICOLO 64 DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'applicazione del presente Titolo si intende per:
 - a) **imballaggio**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
 - b) **imballaggio per la vendita o imballaggio primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
 - c) **imballaggio multiplo o imballaggio secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 - d) **imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
 - e) **rifiuto di imballaggio**: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 22/1997 e succ., esclusi i residui della produzione;
 - f) **gestione dei rifiuti di imballaggio**: le attività di gestione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 22/1997 e succ.;
 - g) **prevenzione**: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione postconsumo;
 - h) **riutilizzo**: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;
 - i) **riciclaggio**: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;
 - l) **recupero dei rifiuti generati da imballaggi**: tutte le pertinenti operazioni previste dall'allegato C al D.Lgs. n. 22/97 e succ.;

- m) **recupero di energia:** l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore;
- n) **riciclaggio organico:** il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi ed in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di metano, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;
- o) **smaltimento:** tutte le pertinenti operazioni di cui all'allegato B al D.Lgs. n. 22/97 e succ.;
- p) **operatori economici:** i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti ed i trasformatori di imballaggi, gli addetti al riempimento e gli utenti, gli importatori, i commercianti ed i distributori, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico;
- q) **produttori:** i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
- r) **utilizzatori:** i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
- s) **pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico:** i soggetti e gli enti che gestiscono il servizio di raccolta, trasporto recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, o loro concessionari;
- t) **consumatore:** l'utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi articoli o merci imballate;
- u) **accordo volontario:** accordo ufficiale concluso tra le autorità pubbliche competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti gli interlocutori che desiderano, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 37 del D.Lgs. n. 22/1997 e succ..

ARTICOLO 65

OBBLIGHI DEI PRODUTTORI E DEGLI UTILIZZATORI DEGLI IMBALLAGGI

1. I produttori e gli utilizzatori degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nel territorio comunale devono:
 - incentivare e promuovere la prevenzione alla fonte delle quantità e delle pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio attraverso iniziative volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite e a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili e il riutilizzo degli imballaggi;
 - promuovere la riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso tutte le forme possibili, anche con incentivo economico, di recupero di rifiuti di imballaggio.
2. I produttori e gli utilizzatori di imballaggi sono responsabili in base al principio europeo "chi inquina paga" per cui è obbligo di ciascun operatore economico garantire che il costo della raccolta, valorizzazione ed eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia da questi sostenuto, secondo il principio della responsabilità condivisa, in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato e che il Gestore del servizio ritira.

3. I produttori e gli utilizzatori degli imballaggi sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.
4. I produttori e gli utilizzatori adempiono all'obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggi.
5. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, nonché all'obbligo del ritiro, i produttori possono:
 - a) organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;
 - b) aderire ad uno dei Consorzi nazionali;
 - c) mettere in atto un sistema cauzionale per incentivarne la restituzione.
6. Gli utilizzatori sono tenuti a ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari ed i rifiuti di imballaggio secondari e terziari nonché a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato.
7. I produttori che non aderiscono al Consorzio di cui all'articolo 40 del D.Lgs. n. 22/1997 e succ. devono dimostrare all'Osservatorio di cui all'articolo 26 dello stesso D.Lgs., di:
 - a) adottare dei provvedimenti per il ritiro degli imballaggi usati da loro immessi sul mercato;
 - b) avere organizzato la prevenzione della produzione dei rifiuti di imballaggio, la riutilizzazione degli imballaggi e la raccolta, il trasporto, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;
 - c) garantire che gli utenti finali degli imballaggi siano informati sul ritiro e sulle sue relative possibilità.
8. I produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all'articolo 40 del D.Lgs. n. 22/1997 e succ. devono inoltre elaborare e trasmettere al Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41 dello stesso D.Lgs. un proprio Programma specifico di Prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'articolo 42 del D.Lgs. n. 22/1997 e succ.
9. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all'articolo 40 del D.Lgs. n. 22/1997 e succ, sono tenuti a presentare all'Osservatorio sui rifiuti di cui all'articolo 26 dello stesso D.Lgs. una relazione sulla gestione comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio, nella quale possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.
10. I produttori che non dimostrano di adottare adeguati provvedimenti sono obbligati a partecipare ai consorzi di cui all'articolo 40 del D.Lgs. n. 22/1997 e

succ., fatti salvi l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi e l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 54 dello stesso D.Lgs.

11. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:
 - a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
 - b) la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;
 - c) il riutilizzo degli imballaggi usati;
 - d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
 - e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.
12. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.

ARTICOLO 66

RACCOLTA DIFFERENZIATA E OBBLIGHI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. L'Amministrazione comunale assicura sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio. In particolare:
 - a) garantisce la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito ottimale, tenuto conto del contesto geografico;
 - b) la gestione della raccolta differenziata viene effettuata secondo criteri che privilegiano l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.
2. Per i casi in cui l'Amministrazione non sia attivata per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi, i produttori e gli utilizzatori possono organizzare, tramite il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41 del D.Lgs. n. 22/1997 e succ., le attività di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio primari sulle superfici pubbliche o la possono integrare se insufficiente.
3. L'Amministrazione comunale incoraggia, ove opportuno, l'utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti.

TITOLO VIII SANZIONI

ARTICOLO 67 COMPETENZA E GIURISDIZIONE

1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24-11-1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente normativa provvede la Polizia Municipale nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 50, comma 1, del D.Lgs. n. 22/1997, per le quali è competente la Provincia.
2. Avverso le ordinanze - ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto l'autorità giudiziaria, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.

ARTICOLO 68 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del presente decreto sono devoluti al Comune, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 69 ABBANDONO DI RIFIUTI

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 51, comma 2, del D.Lgs. n. 22/1997 e succ., chiunque in violazione dei divieti di cui agli articoli 14, commi 1 e 2, 43, comma 2, 44, comma 1, e 46 commi 1 e 2 dello stesso D.Lgs., abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,00 a Euro 619,00. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 154,00.
2. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 14, comma 3 del D.Lgs. n. 22/1997 e succ, o non adempie all'obbligo di cui agli articoli 9, comma 3 dello stesso D.Lgs., è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza o nell'obbligo non eseguiti.

ARTICOLO 70 BONIFICA DEI SITI

1. Chiunque cagiona l'inquinamento o un pericolo concreto e attuale di inquinamento previsti dall'articolo 17, comma 2 del D.Lgs. n 22/1997 e succ., è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se non provvede alla bonifica secondo il procedimento di cui all'articolo 17. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da Euro 2.582,00 a Euro 25.822,00 se l'inquinamento è provocato da rifiuti pericolosi.

ARTICOLO 71 VIOLAZIONI ALLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di smaltimento rifiuti, si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di sotto specificati:
2. Per violazioni degli artt. 20 e 24 del presente regolamento: per il conferimento di rifiuti nei cassonetti con volumi tali da impedirne la chiusura o per il conferimento dei rifiuti senza la preventiva raccolta in sacchetti di plastica o simili, ben chiusi per evitarne la dispersione.
 - da Euro 20,00 (venti/00) a Euro 120,00 (centoventi/00)
3. Per violazione dell'art. 23, comma 5: conferimento nei cassonetti diversi da quelli opportunamente predisposti.
 - da Euro 20,00 (venti/00) a Euro 120,00 (centoventi/00)
4. Per violazioni dell'art. 27: conferimento nei cassonetti stradali di rifiuti ingombranti e/o il loro abbandono sui marciapiedi o in strada.
 - da Euro 50,00 (cinquanta/00) a Euro 300,00 (trecento/00)
5. Per violazioni dell'art. 37, comma 1: conferimento nei cassonetti stradali di rifiuti di cui all'art. 37, comma 1.
 - da Euro 50,00 (cinquanta/00) a Euro 300,00 (trecento/00) addizionata delle spese sostenute per gli interventi di ripristino necessari ed per il risarcimento di eventuali danni causati.
6. Per violazioni dell'art. 37, comma 3: abbandono di rifiuti ancorché chiusi degli appositi involucri, nelle vicinanze dei cassonetti stradali.
 - da Euro 20,00 (venti/00) a Euro 120,00 (centoventi/00)
7. Per violazioni dell'art. 38: modifica della posizione dei cassonetti o di altri contenitori per la raccolta dei rifiuti.
 - da Euro 50,00 (cinquanta/00) a Euro 300,00 (trecento/00)

8. Per violazioni dell'art. 46: conferimento di rifiuti domestici ed ingombranti nei cestini stradali.
 - da Euro 20,00 (venti/00) a Euro 120,00 (centoventi/00)
9. Per violazioni dell'art. 55: distribuzione di volantini a mano o mediante collocazione sotto i tergicristalli dei veicoli, tranne nei casi previsti allo stesso articolo:
 - da Euro 50,00 (cinquanta/00) a Euro 300,00 (trecento/00)
10. Per violazioni dell'art. 61: mancata rimozione degli escrementi degli animali domestici condotti all'esterno:
 - da Euro 20,00 (venti/00) a Euro 120,00 (centoventi/00)
- 11.. Per violazioni dell'art. 38, comma 8): parcheggi di autoveicoli effettuati in maniera tale da non consentire le consuete operazioni di raccolta dei rifiuti dai cassonetti, ovvero nello spazio delimitato qualora il cassonetto non sia presente.
 - Euro 31,00 (trentuno/00), fatta salva la rivalsa sul proprietario delle spese sostenute per la rimozione del veicolo qualora se ne presenti la necessità.

ALLEGATO A

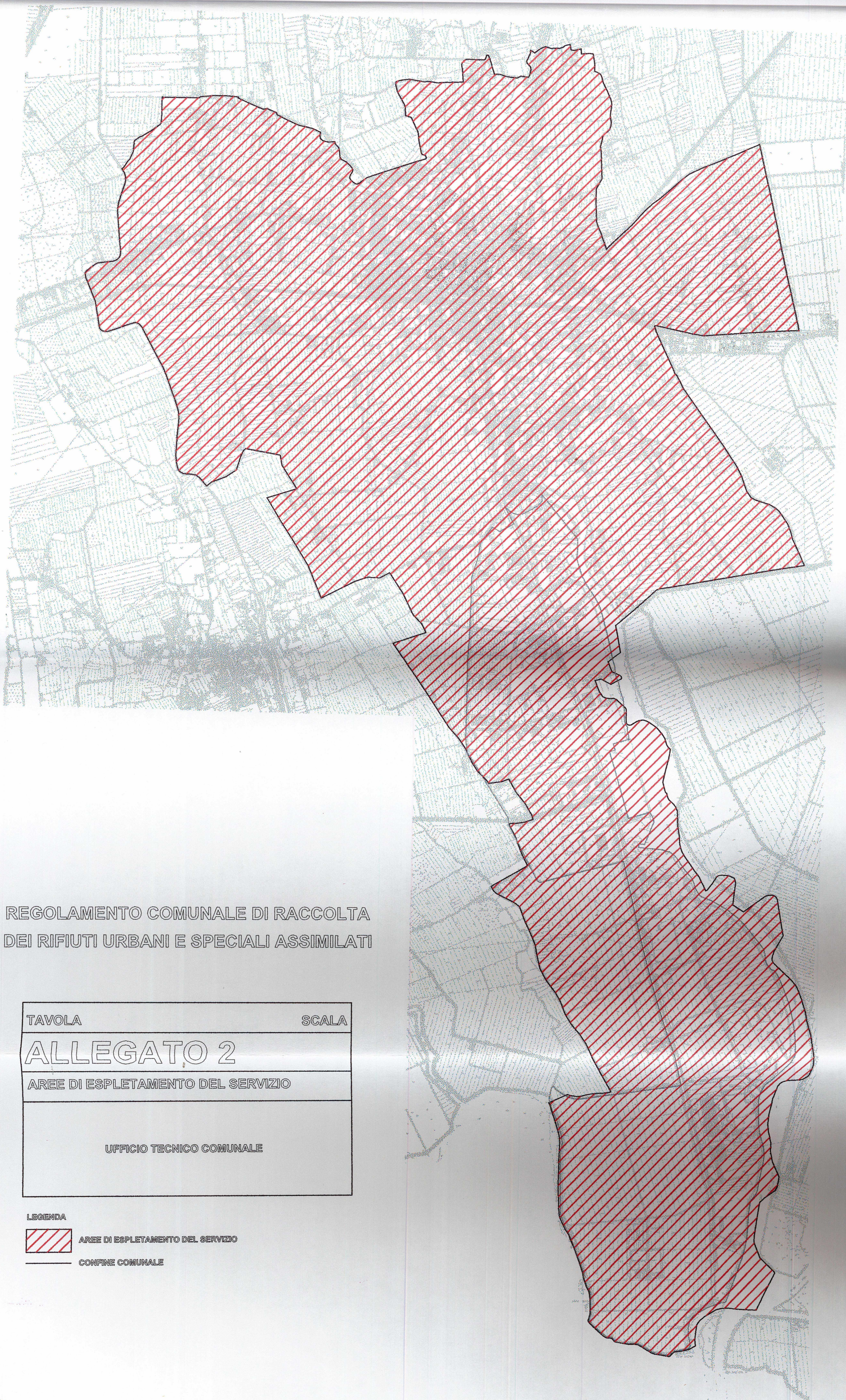
RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

Ai fini del regolamento comunale di gestione dei rifiuti, si intendono rifiuti speciali assimilati agli urbani i rifiuti di cui al punto 1.1.1 lettera a) della Deliberazione del Comitato Interministeriale e i rifiuti costituiti da:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da ali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art.2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole di lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivati dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche i derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- residuo solido raccolto nelle griglie degli impianti di sollevamento e dei depuratori comunali (mondiglia – vaglio CER 19.08.01).

ALLEGATO 2

AREE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO



REGOLAMENTO COMUNALE DI RACCOLTA
DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI

TAVOLA	SCALA
ALLEGATO 2	
AREE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	
UFFICIO TECNICO COMUNALE	

LEGENDA

 AREE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

 CONFINI COMUNALI



COMUNE di SAN GIORGIO DI NOGARO
Provincia di UDINE

COPIA del verbale di deliberazione del
Consiglio Comunale
N. 27 del 29 set 2004

Seduta pubblica

04 Approvazione regolamento comunale di raccolta dei rifiuti
urbani e speciali assimilati

L'anno 2004 addì 29 del mese di settembre alle ore 20,30
nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano presenti:

DEL FRATE Pietro	D'AGOSTINI Flavio	TAVERNA Ermilio
APPOLONIA Lorenzo	DEL FRATE Nicola	TAVERNA Riccardo
BERTOLDI Enzo	DRI Stefano	TOTIS Flavio
BONETTO Luciano	FAVALESSA Paolo	-
BRATTA Benedetta	no FRANSONI Francesca	
CARGNELUTTI Paride	IACUZZO Romero	
CORSO Daniela	PINES Luigino	

Assiste alla seduta il dott. GIRARDELLO Maria Rosa Segretario Comunale.
Il Signor DEL FRATE Pietro in qualità di Sindaco assume
la presidenza

PARERE DI
REGOLARITA' TECNICA
F.to Cristin Arnaldo

PARERE DI
REGOLARITA' CONTABILE
F.to

Il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

Esce il Consigliere Frasoni Francesca

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 30.10.1995, è stato approvato il "Regolamento comunale per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani", successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 49 del 18.06.1998 e n. 83 del 05.10.1998;

CONSIDERATO che necessita provvedere all'approvazione di un nuovo "Regolamento comunale di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati", aggiornato alle vigenti normative in materia, al fine di renderlo applicabile sul territorio comunale;

VISTO lo schema del nuovo "Regolamento comunale di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati" che si compone di n. 71 articoli e n. 2 allegati;

VISTA la nota Prot. n. 1587 del 19.02.2004 del Consorzio Depurazione Laguna Spa, con la quale chiedeva a questo Comune di apportare una modifica al vigente "Regolamento comunale per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani", prevedendo l'assimilazione del rifiuto denominato "vaglio - CER 19.08.01" nell'elenco dei rifiuti speciali assimilati agli urbani;

CHE tale richiesta è soddisfatta, in quanto inserita nel testo del nuovo "Regolamento comunale di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati";

SENTITA la Commissione Ambiente Comunale nella seduta del 28.04.2004 e recepite le modifiche ed integrazioni impartite dalla stessa in merito al nuovo "Regolamento comunale di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati";

SENTITA la Commissione Statuto Comunale nella seduta del 14.05.2004 e recepite le modifiche ed integrazioni impartite dalla stessa in merito al nuovo "Regolamento comunale di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati";

VISTO il parere favorevole di data 31.08.2004 dell'A.S.S. N. 5 - Bassa Friulana, in merito al nuovo "Regolamento comunale di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati";

RITENUTO opportuno provvedere all'approvazione del nuovo "Regolamento comunale di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati", aggiornato alle vigenti normative in materia, al fine di renderlo applicabile sul territorio comunale, che si compone di n. 71 articoli e n. 2 allegati;

Tutto ciò premesso;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 12.09.2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 12.09.2000, n. 267;

VISTO l'art. 7 "Classificazione", p.to 2, lettera b), del D.Lgs. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni e l'art. 1 "Classificazione dei rifiuti", p.to 1.1 "Criteri generali per l'assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani" e p.to 1.1.1 della Delibera Interministeriale 27 luglio 1984;

VISTO il D.Lgs. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 21/2003

CON VOTI unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** il nuovo "Regolamento comunale di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati", aggiornato alle vigenti normative in materia, al fine di renderlo applicabile sul territorio comunale, che si compone di n. 71 articoli e n. 2 allegati;
- 2) **DI DARE ATTO** che il presente "Regolamento comunale di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati", sostituisce a tutti gli effetti il precedente "Regolamento comunale per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 30.10.1995 e successive modifiche;

Letto approvato e sottoscritto

IL Presidente
f.to DEL FRATE Pietro

Il Segretario Comunale
f.to GIRARDELLO Maria Rosa

Questa copia è conforme all'originale.
Addì 22 ott 2004
IL FUNZIONARIO INCARICATO:
MORES Tiziana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario incaricato certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 6 ott 04 al 21 ott 04 inclusi.

Addì, 22 ott 2004

IL FUNZIONARIO INCARICATO
MORES Tiziana



Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta

Registro delibere di Giunta N. 64

OGGETTO: Integrazione nuovi servizi di raccolta presso il centro di raccolta comunale di Via dell'Istria rispetto a quelli individuati dal Titolo IV del Regolamento comunale di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati.-

L'anno 2009 il giorno 14 del mese di MAGGIO alle ore 19:30 , presso la Sede Municipale si è riunita la Giunta.

Risultano:

		Presente/Assente
Del Frate Pietro	Sindaco	Presente
Bolzan Giuseppe	Assessore Esterno	Presente
- Del Frate Denis	Componente della Giunta	Presente
- Favalessa Paolo	Componente della Giunta	Presente
- Salvador Daniele	Vice Sindaco	Presente
- Tomba Flavia	Componente della Giunta	Presente
Zaina Gloria	Assessore Esterno	Assente

Assiste il Segretario sig. Girardello dott.ssa Maria Rosa.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Del Frate Pietro nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la giunta adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il vigente “Regolamento comunale di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati” approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 27 del 29.09.2004;

RAVVISATA la necessità di integrare l'esecuzione di nuovi servizi di raccolta presso il centro di raccolta comunale di Via dell'Istria rispetto a quelli individuati dal Titolo IV del sopra citato regolamento, al fine di offrire un migliore servizio ai cittadini residenti in Comune di San Giorgio di Nogaro (UD);

VERIFICATO che il titolo IV, art. 36, comma 4 del regolamento in premessa, eventuali modifiche adottate in virtù del miglioramento del servizio, quali l'attivazione di servizi di raccolta diversi da quelli individuati, sono stabilite dall'Amministrazione Comunale con provvedimento dell'organo competente;

CHE si ravvisa la necessità di potenziare con nuovi servizi, quelli già attivati presso il centro di raccolta comunale di Via dell'Istria ed individuati dal Titolo IV del vigente regolamento comunale di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati e che in particolare tale integrazione riguarda i seguenti servizi di raccolta :

- RAEE (R1, R2, R3, R4, R5);
- RUP - rifiuti urbani pericolosi (contenitori T e/o F);
- rifiuti inerti;

CHE inoltre, sempre in un ottica di miglioramento del sistema di raccolta differenziata è intenzione di questa Amministrazione richiedere al CSR SPA di implementare la stessa introducendo la separazione della parte umida a mezzo di raccolta nei cassonetti stradali

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 12.09.2000, n. 267;

VISTA la Legge Regionale 11.12.2003, n. 21;

VISTO il Dlgs 152/2006 e successive modifiche e integrazioni

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI, resi nei modi di Legge;

DELIBERA

1. DI INTEGRARE i servizi di raccolta già attivati presso il centro di raccolta comunale di Via dell'Istria ed individuati dal Titolo IV del vigente “Regolamento comunale di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati” approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 27 del 29.09.2004, con i sotto elencati nuovi servizi :

➤ RAEE (R1, R2, R3, R4, R5):

n. 4 ceste e n. 2 contenitori

cadenza della raccolta: a chiamata;

➤ RUP - rifiuti urbani pericolosi (contenitori T e/o F);

n. 3 contenitore e n. 2 big bags

cadenza della raccolta: a chiamata;

➤ RIFIUTI INERTI:

n. 1 container da circa 12 mc.

cadenza della raccolta: a chiamata;

2. RICHIEDERE al CSR Bassa Friulana SPA l'attivazione del sistema di raccolta differenziata, introducendo la separazione della parte umida mediante conferimento in cassonetti stradali

3. INCARICARE il responsabile dell'area tecnica di provvedere a tutte le successive operazioni necessarie all'attivazione dei sopra citati servizi;

Dopo di che

LA GIUNTA COMUNALE

con successiva votazione unanime e favorevole resa nei modi di Legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi dell'art. 1, comma 19 L.R. 21/2003.

Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

Ufficio Tecnico

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Integrazione nuovi servizi di raccolta presso il centro di raccolta comunale di Via dell'Istria rispetto a quelli individuati dal Titolo IV del Regolamento comunale di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati.*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Giorgio di Nogaro, li
11/05/2009

IL RESPONSABILE

ARCH. PAOLO SARTORI

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
f.to Del Frate Pietro

Il Segretario
f.to Girardello dott.ssa Maria Rosa

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 19/05/2009 viene affissa all' Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 03/06/2009 .
Lì 19/05/2009

Il Funzionario Incaricato
Tiziana Mores

Lì 04/06/2009

Il Funzionario Incaricato
Tiziana Mores

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è :

☐ immediatamente eseguibile ed esecutiva dal momento dell'adozione

☐ esecutiva dal 04/06/2009

Il Funzionario Incaricato
Tiziana Mores

Copia conforme all'originale.
Lì 19.05.2009

Il Funzionario Incaricato
Tiziana Mores
